



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO VENUTI - Presidente - Ud. 17/02/2016
 Dott. ANTONIO MANNA - Rel. Consigliere - PU
 Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Consigliere -
 Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -
 Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17735-2013 proposto da:

rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO ROSSI
 DENZA, domiciliato in Roma Piazza Cavour presso la
 cancelleria della Corte di Cassazione, giusta delega
 in atti;

- **ricorrente** -

2016

647

contro

in persona del

legale rappresentante pro tempore,

in persona del legale rappresentante pro

Oggetto

R.G.N. 17735/2013

Cron. 8247

Rep.

26 MAR 2015
 8247.16

tempore, rappresentante^{te} e difese dall'avvocato PIETRO LOSI, domiciliata in Roma Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, giusta delega in atti;

plm

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 221/2013 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/04/2013 R.G.N. 1055/11; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l'Avvocato MARIO ROSSI DENZA;

udito l'Avvocato PIETRO LOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, ~~assorbiti~~ gli altri.

plm



R.G. n. 17735/13

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 456/11 il Tribunale di Reggio Emilia ordinava alla [redacted] la reintegra nel posto di lavoro di G [redacted] e il pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate dal dì del licenziamento (13.11.09), al netto dell'*aliunde perceptum*.

Ciò il primo giudice affermava in base al rilievo che il licenziamento era stato intimato, (per giustificato motivo oggettivo) da soggetto ormai sfornito della relativa legittimazione negoziale, cioè dalla [redacted], società che prima del 13.11.09 aveva già affittato l'azienda (presso la quale lavorava, fra gli altri, anche Gi [redacted] alla [redacted] A., contratto d'affitto avente decorrenza 9.11.13 e nel quale la clausola che limitava il passaggio di taluni dipendenti era da considerarsi nulla per violazione dell'art. 2112 c.c.

Con sentenza depositata il 2.4.13 la Corte d'appello di Bologna, in totale riforma della pronuncia di prime cure, rigettava la domanda di [redacted] e compensava per intero le spese del doppio grado.

Statuiva la Corte territoriale che in realtà l'affitto d'azienda di cui al contratto fra la [redacted] e la [redacted] del 4.11.09 non aveva mai avuto effetto in quanto sottoposto a condizione sospensiva non verificatasi. Di conseguenza, allorquando (solo il 24.12.09) era intervenuta una nuova e diversa cessione d'azienda dall'una società all'altra, mediante conferimento della proprietà dell'azienda della [redacted] alla [redacted], il rapporto di lavoro di G [redacted] risultava essere stato già validamente risolto dalla cedente.

Per la cassazione della sentenza ricorre Gi [redacted] affidandosi a tre motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.

[redacted] resistono con unico controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. - Preliminarmente va disattesa l'eccezione, sollevata dalla difesa del ricorrente, concernente la notifica del controricorso.

Quanto alla lamentata incompetenza dell'UNEP di Reggio Emilia, da dove è partita la notifica del controricorso a mezzo del servizio postale, basti ricordare che la nullità della notifica del controricorso perché eseguita da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente è sanata (ex art. 156 co. 3° c.p.c.) ove l'atto abbia raggiunto lo scopo di portare tempestivamente le deduzioni



R.G. n. 17735/13

dell'avversario a conoscenza del ricorrente, che abbia accettato il contraddittorio difendendosi nel merito (cfr. Cass. n. 11524/97), come G ha fatto tramite il proprio difensore, comparso all'udienza innanzi a questa S.C. e difeso anche nel merito.

Lo stesso dicasi per l'eccepita nullità per essere stata eseguita la notifica del controricorso al difensore del ricorrente (avv. Mario Rossi Denza, nel caso in esame) presso il domicilio eletto in Napoli, via Ludovico Astore n. 1, anziché all'indirizzo di posta elettronica certificata da lui indicato nell'intestazione del ricorso per cassazione.

2.1. - Il primo mezzo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., nonché mancato esame d'un punto decisivo della controversia, per non avere la Corte territoriale ammesso le ulteriori prove testimoniali chieste dal lavoratore a sostegno delle tre domande formulate nel ricorso introduttivo di lite e cioè quella di nullità della clausola che sottoponeva a condizione sospensiva l'affitto d'azienda stipulato il 4.11.09 fra e l , quella - chiesta in subordine - di accertamento della dissimulazione (mediante detto contratto di affitto d'azienda) d'un vero e proprio contratto di conferimento d'azienda sin dal 4.11.09 (cioè da epoca anteriore al licenziamento intimato dalla cedente) e quella, chiesta in via ancor più gradata, di accertamento dell'insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a base del licenziamento intimato, con conseguente nullità e/o inefficacia del recesso medesimo e di reintegra del nel posto di lavoro presso la

Censura sostanzialmente analoga viene fatta valere con il secondo mezzo di ricorso, sotto forma di denuncia di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1414 e ss. c.c., nella parte in cui la Corte territoriale non ha ammesso le prove sollecitate dal per dimostrare la simulazione del contratto di affitto d'azienda, che fin dal 4.11.09 occultava una vendita dell'azienda dalla alla (poi formalizzata soltanto dopo il licenziamento dell'odierno ricorrente).

Con il terzo mezzo ci si duole di violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1419 e ss. c.c. e dell'art. 2112 c.c., per avere la sentenza impugnata omissa di dichiarare nulla la clausola del contratto di affitto del 4.11.09 che escludeva solo due dipendenti della , fra cui il , dal passaggio



R.G. n. 17735/13

alla _____, clausola sostituita di diritto dalla norma imperativa di cui all'art. 2112 c.c.

2.2. - I primi due motivi di doglianza - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - sono infondati.

Lo stesso ricorso ammette che in primo grado è stata svolta attività istruttoria mediante audizione delle parti ed escussione dei testi sui capitoli di prova.

A norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale - come tale insindacabile - del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità, l'affidabilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti, con l'unico limite di supportare con congrua e logica motivazione l'accertamento eseguito (v., *ex aliis*, Cass. n. 2090/04; Cass. S.U. n. 5802/98).

Ora, non solo rientra nelle attribuzioni dei giudici di merito la scelta dei mezzi istruttori da ammettere e la riduzione delle liste testimoniali eventualmente sovrabbondanti, ma il ricorso in oggetto non si rivela - a monte - neppure autosufficiente perché non trascrive né allega i capitoli di prova, rilevanti e ammissibili, che a suo dire sarebbero stati ingiustamente trascurati dalla Corte territoriale, così impedendo ogni verifica circa la dedotta violazione del diritto alla prova e, segnatamente, del diritto di dimostrare l'asserita simulazione del contratto di affitto in dissimulazione d'una già efficace vendita dell'azienda che, sempre secondo l'impostazione di parte attrice, sarebbe stata pattuita fra _____ e _____ in data anteriore al licenziamento dell'odierno ricorrente, prova che la gravata pronuncia ha escluso emergesse dalle deposizioni acquisite.

Il ricorso si rivela, ancora, non autosufficiente riguardo al contenuto delle altre prove chieste in ordine all'asserita insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a base del licenziamento intimato.

Ogni ulteriore disquisizione a riguardo si traduce in una sostanziale sollecitazione affinché si rivaluti e si integri il materiale istruttorio, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di omessa ammissione di ulteriori mezzi di prova.

Ne consegue che non merita censura la sentenza impugnata nella parte in cui nega che vi sia prova della simulazione dedotta dall'odierno ricorrente e afferma che il mancato verificarsi della condizione sospensiva cui era sottoposta



R.G. n. 17735/13

l'efficacia del contratto di affitto stipulato il 4.11.09 tra . e . ha reso il contratto medesimo inoperante.

L'inefficacia dell'affitto di azienda ha fatto sì - come correttamente statuito dai giudici d'appello - che il) fosse ancora dipendente della al momento del licenziamento da quest'ultima intimatogli.

2.3. - Il rigetto dei primi due motivi di ricorso comporta la reiezione anche del terzo: infatti, una volta accertata l'inefficacia - per mancato avverarsi della relativa condizione sospensiva - dell'affitto di azienda stipulato il 4.11.09, è vano domandarsi se ne fosse o meno valida la clausola che escludeva solo due dipendenti della , fra cui il , dal passaggio alla

3.1. - In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Le spese del giudizio di legittimità si compensano, in considerazione dell'esito alterno dei gradi di merito.

È appena il caso di notare che l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata che si legge in ricorso - oltre che inammissibile vuoi perché la pronuncia della Corte territoriale non contiene alcun capo suscettibile di esecuzione, vuoi perché ex art. 373 c.p.c. un'eventuale inibitoria va presentata non già a questa Corte, ma al giudice che ha pronunciato la sentenza gravata - è comunque superata dal rigetto del ricorso di G .

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ~~principale~~ a norma del co. 1 bis dello stesso articolo 13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17.2.16.

Il Cons. est.

Dott. Antonio Manna

Il Presidente

Dott. Pietro Venuti


Antonio Manna

Pietro Venuti



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni RUZZO

Giovanni Ruzzo



Giovanni Ruzzo